

Publicato il Regolamento UE sull'origine dell'ingrediente primario di un alimento

Claudio Perrella e Susanna Visser

Dopo una lunga attesa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 maggio 2018 il Regolamento di esecuzione UE 775/2018 recante **modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento UE 1169/2011 in materia di indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.**

Tale normativa si applica nei casi in cui il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato (con qualsiasi mezzo quali diciture, illustrazioni, simboli o termini) e non corrisponde a quello del suo ingrediente primario.

Il Regolamento prevede che l'operatore debba indicare il Paese di origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario scegliendo tra due diverse modalità e fornisce indicazioni pratiche (dimensioni, posizione ecc.) sulla presentazione delle suddette informazioni (art. 3).

La prima modalità, art. 2, lett. a) del Regolamento UE 775/2018, consente di indicare una delle seguenti zone:

- «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o

- una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di Paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
- o uno o più Stati membri o Paesi terzi; o
- una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un Paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- il Paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali.

La seconda, art. 2, lett. b), molto più generica, consente invece di far riferimento a espressioni quali: «(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (Paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

Infine, è opportuno rilevare che tale normativa non si applica:

- **alle indicazioni geografiche protette a norma dei Regolamenti (UE) 1151/2012, (UE) 1308/2013, (CE) 110/2008 o (UE) 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d'impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'indicazione dell'origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardanti l'applicazione dell'art. 26, par. 3, a tali indicazioni; e**
- **alle denominazioni usuali e generiche contenenti termini geografici che indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell'alimento.**

Il Regolamento è **entrato in vigore il 1 giugno scorso e sarà applicabile dal 1 aprile 2020.**

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente Regolamento possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

Il testo del suddetto atto è consultabile al seguente link :

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&qid=1527600194265&from=it>

Per maggiori informazioni scrivere ad c.perrella@lslex.com oppure a s.visser@lslex.com.



Claudio Perrella
c.perrella@lslex.com



Susanna Visser
s.visser@lslex.com